



COMUNE DI APOLLOSA

(Provincia di Benevento)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2014

INDICE

<u>Art. 1</u> -OGGETTO E FINALITA'	pag. 3
<u>ART. 2</u> - PRINCIPI ISPIRATORI	pag. 3
<u>Art. 3</u> - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	pag. 4
<u>ART. 4</u> - SOGGETTI BENEFICIARI	pag. 4
<u>ART. 5</u> - REQUISITI	pag. 4
<u>ART. 6</u> - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	pag. 5
<u>ART. 7</u> - LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER GLI INTERVENTI SOCIALI	pag. 5
<u>ART. 8</u> - VALUTAZIONE DELL'ISTANZA. ISTRUTTORIA	pag. 6
<u>ART. 9</u> - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE	pag. 6
<u>ART. 10</u> - DEROGHE	pag. 8
<u>ART. 11</u> -ALBO DEI SOGGETTI DESTINATARI	pag. 8
<u>ART. 12</u> - LIMITI DI RICHIESTA	pag. 8
<u>Art. 13</u> - RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI	pag. 8
<u>ART. 14</u> - NORMA FINALE	pag. 8

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Apollosa, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale in materia di assistenza e dello Statuto comunale, promuove la realizzazione di interventi sociali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone e nuclei familiari finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomi.

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune di Apollosa, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce interventi finalizzati a:

a) contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;

b) superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;

c) favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali;

d) stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

Gli interventi si dividono in:

-erogazione di contributi generici ordinari e straordinari;

-erogazione buoni spesa;

-agevolazioni fiscali e/o tariffarie;

-compartecipazione al fitto;

-contributo tramite ricorso all'economato;

- acquisti diretti di beni di prima necessità: generi alimentari, abbigliamento, biglietti viaggio, spese mediche, ecc., in quei casi in cui non è opportuna l'erogazione di contributi in denaro (alcolisti, tossicodipendenti, videopoker dipendenti, ecc).

2. L'intervento economico ha carattere residuale rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a ridurre lo stato di bisogno e per il tempo strettamente necessario al superamento dello stato di necessità.

Art. 3 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno due dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi componenti ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
- c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri componenti;
- d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali, singoli o famiglie, siano esposti a rischi di emarginazione.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento le persone residenti nel Comune di Apollosa, di cittadinanza italiana o straniera, assistibili sulla base della legislazione vigente, a condizione che versino in stato di bisogno come individuato all'art. 3 del presente regolamento e risultino quindi esposte a rischio di esclusione sociale.

La Commissione di valutazione per gli interventi sociali, di cui all'art. 7, determina l'ammissibilità degli interventi richiesti sia sulla base dell'esito delle relazioni degli assistenti sociali sia sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

ART. 5- REQUISITI

Per l'accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti di cui all'art. 4 si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del D.Lgs n. 109/1998, modificato dal D.Lgsn. 130/2000, riferito all'anno precedente, non superiore a euro 2.000,00. In caso di reddito I.S.E.E. superiore all'importo fissato, l'istanza verrà accolta qualora si dichiarino il sopraggiungere, nel corso dell'anno solare, di una situazione contingente e imprevista (perdita di lavoro, morte del capofamiglia, ...), che ha prodotto un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente, pertanto, al reddito I.S.E.E. dell'anno precedente presentato in allegato alla richiesta.

Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che

immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale, nonché dell'autovettura di proprietà di cilindrata pari o inferiore a 1.200 cc.

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione i redditi non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc, nonché le provvidenze di varia natura erogate sulla base del presente Regolamento dall'Amministrazione comunale. Per i redditi non soggetti a tassazione gli interessati devono presentare apposita dichiarazione.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo, comunque, la commissione di cui all'art. 7, effettuare la valutazione di ammissibilità sulla base dei requisiti di cui al presente articolo.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 che intendono ottenere contributi o interventi economici previsti dal presente regolamento, devono presentare istanza in carta semplice o su apposito modulo predisposto dal Settore Servizi Sociali, corredata dalla certificazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) riferita all'anno precedente e da copia del documento di riconoscimento. Possono allegare all'istanza eventuale dichiarazione di una situazione contingente e imprevista (disoccupazione, morte del capo famiglia, ...), che ha prodotto un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente al reddito I.S.E.E. dell'anno precedente.

ART. 7 - LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER GLI INTERVENTI SOCIALI

E' istituita la Commissione di valutazione per gli interventi sociali composta dal consigliere delegato ai Servizi sociali in funzione di Presidente, da un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza **o in subordine dai due Consiglieri che hanno ottenuto maggiori preferenze**, eletti dal Consiglio Comunale, dal Parroco p.t. e dall'Assistente Sociale quali componenti.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dall'Assistente Sociale.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e si riunisce ogni qualvolta siano giacenti agli atti istanze da esaminare e/o quando sussistono situazioni particolari da esaminare, con i seguenti compiti:

a) effettuare una valutazione delle istanze e dei singoli casi sulla base delle conoscenze e delle informazioni che l'assistente sociale ha singolarmente raccolto e valutarne

l'ammissibilità;

b) individuare la natura e la durata degli interventi da attivare per ogni singola situazione;

c) determinare le modalità di attuazione dell'intervento da condividere con la persona interessata, mediante una progettualità di interventi che coinvolga l'impegno attivo dell'utente.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELL'ISTANZA.ISTRUTTORIA

L'Assistente Sociale a seguito della presentazione dell'istanza predispone indagine socio-economica ambientale e familiare attraverso colloqui, visite domiciliari ed ulteriori approfondimenti, per accertare l'effettivo stato di indigenza e la natura del bisogno.

Nel caso in cui emergono dubbi sulla situazione socio-economica dichiarata dal richiedente e dai soggetti obbligati al mantenimento dell'indigente, si procederà ad accertamenti diretti anche tramite l'accesso informatico con gli Uffici competenti (Agenzia delle Entrate - INPS - Conservatoria Registri immobiliari - Tributaria - Centro per l'impiego - Prefettura - C.C.I.A.A.- A.S.L. - P.R.A. , ecc.).

Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale stila una relazione in cui evidenzia le condizioni socio-economiche e ambientali del nucleo familiare e dei soggetti obbligati al mantenimento dell'indigente presenta alla Commissione di Valutazione di cui all'art. 7 la proposta di intervento. Nel caso in cui l'assistente sociale ravvisa un bisogno di aiuto più complesso, procede alla presa in carico del soggetto avviando un progetto assistenziale individualizzato.

La Commissione di Valutazione, prendendo atto della proposta assistenziale, della gravità del caso e della disponibilità finanziaria dell'Ente, stabilisce la tipologia d'intervento.

ART. 9 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE

Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socioeconomiche possono essere dei seguenti tipi:

a) Contributo economico generico

E' un intervento consistente sia nell'erogazione di un contributo monetario sia in spese dirette a favore di persone o nuclei familiari che non riescono a soddisfare autonomamente i bisogni primari.

La misura economica viene erogata secondo quanto disposto agli artt. 6 e 8 del presente regolamento.

Le spese dirette prevedono l'acquisto di beni di prima necessità, come di seguito specificato:

a) Generi alimentari;

- b) Pagamento utenze in scadenza o scadute;
- c) spese relative alla cura dei componenti il nucleo familiare;
- d) spese per acquisto di farmaci, secondo prescrizione del medico di base o specialista convenzionato con l'A.S.L. Sono escluse le spese per l'acquisto di farmaci già coperti dal S.S.N.;
- e) spese per prestazioni sanitarie di diagnostica strumentale non assicurate dal S.S.N. (con presentazione di prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'A.S.L.).

b) Contributi economici straordinari

I contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie. Hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum durante l'anno, il loro importo è variabile nel limite massimo della spesa documentata. In casi eccezionali tale prestazione è ripetibile per una sola volta su valutazione della Commissione di valutazione.

c) Buonispesa

In sostituzione di prestazioni in danaro, possono essere erogati buonispesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, ovvero buoni pasto a favore dei figli che frequentano le scuole del Comune oppure buoni per il trasporto degli alunni.

d) Agevolazioni fiscali o tariffarie

Nelle situazioni di disagio socio-economico, il Comune di Apollosa potrà esentare o ridurre l'importo di rette o tariffe per determinati servizi comunali. Per questo tipo di interventi, si rinvia agli altri regolamenti eventualmente adottati dal Comune.

e) Compartecipazione al fitto

E' un intervento economico da erogare una sola volta nell'anno solare, consistente nel pagamento del 50% del canone di locazione mensile erogabile per un massimo di due mensilità, con un limite di € 300,00.

Il richiedente deve essere in possesso di un regolare contratto di locazione registrato e non deve aver usufruito dei contributi sui canoni di locazione erogati da questo Comune per l'anno in corso.

f) Contributo tramite ricorso al fondo economato

Per fronteggiare esigenze gravi e contingenti, il Sindaco può disporre, su proposta motivata

dell'Assistente Sociale, l'erogazione tempestiva di una somma di denaro, per il tramite dell'Ufficio Economato, vincolata agli aventi diritto. Le spese previste riguardano prioritariamente pagamento di spese di viaggio, farmaci urgenti e generi alimentari, per un importo massimo di €. 100,00.

ART. 10 - DEROGHE

Contributi straordinari possono essere concessi a persone o nuclei familiari che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 5, si trovino in una delle seguenti situazioni di bisogno, sulla base del giudizio espresso dalla Commissione di Valutazione, su proposta dell'Assistente Sociale per i seguenti interventi sociali:

- a) cittadini residenti, i quali nel corso dell'anno per motivi indipendenti dalla loro volontà perdano la loro fonte di reddito, come ad esempio in caso di licenziamento;
- b) cittadini residenti che necessitino di cure mediche e/o farmacologiche costose e prolungate, diete particolari, apparecchi ortopedici e simili, non garantiti dal S.S.N.;
- c) cittadini residenti che devono sostenere ingenti spese inerenti a necessità vitali, cui non possono far fronte con i propri redditi.

ART. 11 -ALBO DEI SOGGETTI DESTINATARI

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7.4.2000 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla tenuta dell'Albo dei soggetti beneficiari.

ART. 12- LIMITI DI RICHIESTA

Gli utenti che beneficiano di altre forme di assistenza economica, erogate da altri Enti con i quali sussistono protocolli di intesa o dall'Ambito sociale di appartenenza, non possono essere ammessi alle forme di assistenza previste dal presente Regolamento.

Art. 13 - RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia.

ART. 14 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedente.